

FONDI PENSIONE
**Un ruolo fondamentale per il Paese ed il futuro
previdenziale dei lavoratori**

Roma, 31 Maggio 2022



Dipartimento Fondi Pensione e Previdenza Complementare
FISAC NAZIONALE

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – LE DIMENSIONI

Tav. 1

La previdenza complementare in Italia. Numero di posizioni in essere.
(dati provvisori di fine periodo)

	Dic 2021	Set 2021	Giu 2021	Mar 2021	Dic 2020	var. % Dic21/ Dic20
Fondi pensione negoziali	3.456.975	3.352.477	3.310.416	3.294.228	3.261.244	6,0
di cui: lavoratori dipendenti	3.217.422	3.112.832	3.070.799	3.054.660	3.021.719	6,5
Fondi pensione aperti	1.735.450	1.697.274	1.678.309	1.654.404	1.627.731	6,6
di cui: lavoratori dipendenti	956.068	934.205	922.202	906.824	890.569	7,4
PIP "nuovi"	3.613.352	3.582.307	3.554.680	3.532.403	3.510.561	2,9
di cui: lavoratori dipendenti	2.275.107	2.245.373	2.236.229	2.219.828	2.200.532	3,4
Fondi pensione preesistenti	645.000	645.407	645.433	646.215	647.574	
di cui: lavoratori dipendenti	515.000	515.814	515.835	516.460	517.546	
PIP "vecchi"	338.000	338.000	338.000	338.000	338.793	
di cui: lavoratori dipendenti	118.000	118.000	118.000	118.000	118.831	
Totale numero posizioni in essere	9.744.595	9.571.283	9.482.656	9.421.068	9.341.721	4,3
di cui: lavoratori dipendenti	7.055.933	6.900.561	6.837.401	6.790.111	6.723.533	4,9

Le posizioni in essere si riferiscono al numero di rapporti di partecipazione complessivamente aperti presso forme pensionistiche complementari.

Per i fondi pensione preesistenti, i dati di dicembre 2021 non sono ancora disponibili e sono tenuti stabili rispetto a quelli di settembre 2021; per i PIP "vecchi", i dati del 2021 sono tenuti stabili rispetto a quelli della fine del 2020.

Sono escluse le duplicazioni dovute agli iscritti che aderiscono contemporaneamente a PIP "vecchi" e "nuovi".

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – LE DIMENSIONI

Tav. 2

La previdenza complementare in Italia. Risorse destinate alle prestazioni.

(dati provvisori di fine periodo; importi in milioni di euro)

	Dic 2021	Set 2021	Giu 2021	Mar 2021	Dic 2020	var. % Dic21/ Dic20
Fondi pensione negoziali	65.325	63.899	63.012	61.605	60.368	8,2
Fondi pensione aperti	28.966	27.627	27.216	26.332	25.373	14,2
PIP "nuovi"	44.131	42.231	41.393	40.341	39.059	13,0
Fondi pensione preesistenti	67.200	67.214	67.745	66.957	66.111	
PIP "vecchi"	7.000	7.000	7.000	7.000	7.009	
Totale risorse destinate alle prestazioni	212.622	207.971	206.366	202.236	197.919	7,4

Le risorse complessivamente destinate alle prestazioni comprendono: l'attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) per i fondi negoziali e aperti e per i fondi preesistenti dotati di soggettività giuridica; i patrimoni di destinazione oppure le riserve matematiche per i fondi preesistenti privi di soggettività giuridica; le riserve matematiche costituite a favore degli iscritti presso le imprese di assicurazione per i fondi preesistenti gestiti tramite polizze assicurative; le riserve matematiche per i PIP di tipo tradizionale (ramo I) e il valore delle quote in essere per i PIP di tipo *unit linked*.

Per i fondi pensione preesistenti, i dati di dicembre 2021 non sono ancora disponibili e sono tenuti stabili rispetto a quelli di settembre 2021; per i PIP "vecchi", i dati del 2021 sono tenuti stabili rispetto a quelli della fine del 2020.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – LE DIMENSIONI

Fondo PP UNICREDIT
43.000 iscritti
4,5 mld di patrimonio
Situazione 31/12/2021

Fondo a contr. def ISP
99.400 iscritti
9,3 mld di patrimonio
Situazione odierna

PREVIP
32.500 iscritti
2,9 mld di patrimonio
Situazione 31/12/2020

FPP Banco Popolare
18.000 iscritti
1,6 mld di patrimonio
Situazione odierna

PREVIBANK
27.500 iscritti
2,5 mld di patrimonio
Situazione 31/12/2020

FPP BNL/BNP ITA
15.500 iscritti
1,5 mld di patrimonio
Situazione 31/12/2020

FPP MPS – 1991
20.500 iscritti
1,6 mld di patrimonio
Situazione 31/12/2020

FPP BCC
31.800 iscritti
2,7 mld di patrimonio
Situazione 31/12/2020

**OLTRE LA META' DELLE RISORSE DEI FONDI PREESISTENTI SONO DETENUTE
ALL'INTERNO DEI SETTORI BANCARIO/ASSICURATIVO**

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FISAC NEI FONDI

Da una indagine FISAC svolta nel 2021 risultavano in carica, nelle forme di previdenza dei nostri settori più di 50 amministratori e delegati tra cui:

- **6 Presidenti**
- **5 Vice Presidenti**
- **27 Consiglieri**
- **1 Revisore**

IL RUOLO DELLA FISAC E' FONDAMENTALE NELLA GOVERNANCE DEI FONDI

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – DA DOVE VENIAMO

Un tuffo nella storia...

- 1829/1856 - CR FIRENZE, trattamento di «riposo» e norme sulla pensione agli impiegati;
- 1837 – CARIPLO, Fondo di riserva sociale per il pensionamento degli impiegati, delle figlie e delle vedove.
- 1898 - Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai (Legge 17/7/1898 N° 350) ispirata al principio della “previdenza libera sussidiata”, era strutturata a capitalizzazione. Si trattava di un'assicurazione volontaria, finanziata dai contributi pagati dai dipendenti, integrata da un contributo di incoraggiamento dello Stato e dal contributo, anch'esso libero, degli imprenditori.

I fondi pensione autonomi per il personale, costituiti nel 1919, ottennero i riconoscimento della personalità giuridica con **R.D. 27 gennaio 1927, n. 289**, anche in relazione con l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione generali invalidità e vecchiaia.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – DA DOVE VENIAMO

Un tuffo nella storia...

- 1905 – Credito Italiano, “Cassa di Previdenza” quindi trasformatasi in “Fondo Previdenza” (1949), venendo progressivamente esteso alle società che via via entrano a far parte del gruppo.
- 1905 – COMIT, Fondo di Previdenza per il Personale della Banca Commerciale Italiana
- 1957 – Fondo Pensioni per il Personale della Banca Popolare di Novara
- 1958 – Fondo Pensioni della Banca Popolare di Verona
- 1990 – Cassa di Previdenza Integrativa per il personale dell’Istituto bancario San Paolo di Torino
- 1991 - “Trattamento Pensionistico Complementare a Contribuzione Definita per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena,

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONTI LEGISLATIVE

- **D.Lgs 21/4/1993 - N° 124 (Legge Amato)**
- **Decreto Min. Tesoro 21/11/1996 - N° 703**
- **L. 23/8/2004 - N°243 (Legge delega)**
- **D.Lgs 5/12/2005 – N°252 (e successive modifiche)**

Disciplina delle forme pensionistiche complementari. E' il vero testo cardine su cui poggiano le forme di previdenza complementare odierne.

- **Decreto MEF 2/9/2014 – N° 166**

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONTI LEGISLATIVE

- **Direttiva (UE) 2017/828, Shareholder Rights Directive (SRD II) del 17/5/2017**
- **Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, IORP II**
- **Regolamento (UE) 2019/2088 – SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR))**

Fondi pensione autonomi

- Negoziali
- Aperti
- Preesistenti

Fondi pensione interni

- Poste di Bilancio
- Banche/Assicurazioni

Fondi pensione negoziali (chiusi)

- costituiti in base all'iniziativa delle parti sociali mediante contratti o accordi collettivi a qualunque livello, regolamenti aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai sindacati o dalle associazioni di categoria.
- aperti all'adesione dei lavoratori appartenenti ad aziende, gruppi di aziende o enti, settori o categorie o comparti per i quali trova applicazione il contratto o l'accordo stipulato.
- Sono costituiti come soggetti giuridici di natura associativa ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa oppure come associazioni o fondazioni dotate di personalità giuridica il cui riconoscimento è in capo alla COVIP, in deroga al DPR 361/2000.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – TIPOLOGIE DI FONDI

Fondi pensione aperti

- Fondi pensione istituiti da banche, SGR, SIM e imprese di assicurazione rivolti, in linea di principio, a tutti i lavoratori.
- L'adesione è consentita su base individuale ovvero su base collettiva.
- Possono aderire a tali fondi anche soggetti che non svolgono attività lavorativa.
- I fondi pensione aperti sono istituiti come patrimonio di destinazione ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, con delibera dell'organo di amministrazione della società.

ALCUNE AZIENDE DEL SETTORE ADERISCONO A FONDI DI QUESTO TIPO

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – TIPOLOGIE DI FONDI

Fondi pensione preesistenti

Fondi pensione già istituiti alla data del 15 novembre 1992, prima dell'entrata in vigore del D. lgs. 124/1993.

- Il DM Economia 62/2007 detta la disciplina per l'adeguamento alla nuova normativa di sistema introdotta dal D. lgs. 252/2005.
- I fondi pensione preesistenti autonomi sono dotati di soggettività giuridica.
- I fondi pensione preesistenti interni sono costituiti come poste di bilancio o patrimonio di destinazione di banche, imprese di assicurazione e altri enti.
- Il D. lgs. 252/2005 ha trasferito alla COVIP la vigilanza sui fondi interni bancari e assicurativi, in precedenza sottoposti rispettivamente alla supervisione della Banca d'Italia e dell'IVASS.

QUESTA TIPOLOGIA DI FONDI E' MOLTO DIFFUSA NEI NOSTRI SETTORI

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – TIPOLOGIE DI FONDI

I fondi possono essere:

- **A contribuzione definita** - In un fondo a contribuzione definita, è certo l'ammontare dei contributi da versare al Fondo, mentre l'entità della prestazione finale dipende dai contributi versati al Fondo pensione e dai risultati della gestione finanziaria
- **A prestazione definita** - E' caratterizzato dal fatto che i versamenti dei lavoratori vengono periodicamente adeguati, tenendo conto anche del rendimento del fondo, al fine di costituire una rendita di ammontare predeterminato.
- **Misti** - quando al proprio interno convivono le due forme

I Fondi a prestazione definita erano diffusi nei nostri settori, anche in forma sostitutiva od esonerativa della AGO ma tale tipologia risulta oggi in esaurimento come definito dal DLgs 252/2005

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – TIPOLOGIE DI FONDI

Con personalità giuridica:

- soggetto autonomo e registrato; assume la responsabilità degli atti compiuti attraverso il proprio patrimonio.

Senza personalità giuridica (Associazione non riconosciuta)

- dove continuano ad identificarsi nei soggetti che le costituiscono.
delle obbligazioni rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38 c.c.)

I fondi pensione negoziali costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori dipendenti sia per lavoratori autonomi, devono assumere la forma di soggetti riconosciuti.

La distinzione tra le due forme è importante sul versante delle responsabilità degli amministratori

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – DESTINATARI

- **i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;**
- i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro;
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
- persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari;
- lavoratori con un'altra tipologia di contratto (ad es. un lavoratore a progetto o occasionale)

LA COSTITUZIONE DELLE POSIZIONI (E/O I CD. ZAINETTI)

- Contributi versati dal datore di lavoro
- Contributi versati dal lavoratore
- TFR

LE OOS OLTRE AD ESSERE, INSIEME AI DATORI DI LAVORO «FONTI ISTITUTIVE» DETERMINANO CON LA CONTRATTAZIONE L'ENTITA' DELLE RISORSE (CONTRIBUTI) DA DIROTTARE AI FONDI PENSIONE CHE RAPPRESENTANO UNA FORMA DI SALARIO INDIRETTO ED UN INVESTIMENTO PRO FUTURO

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – IL TFR AI FONDI

**L'adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria
(art. 1, comma 2, del D.lgs. 252/05).**

Il lavoratore entro sei mesi dall'assunzione può decidere di:

1. destinare le quote di TFR ancora da maturare ad una forma pensionistica complementare;
2. lasciare il TFR presso il datore di lavoro;
3. non decidere nulla (silenti)
 - TFR alla sezione più prudente della forma prevista dagli accordi oppure a quella dove aderiscono più lavoratori

Nel caso il lavoratore decida di destinare il TFR futuro alla previdenza complementare anche in un secondo momento. Il TFR maturato resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – IL TFR AI FONDI

Fino all'Ottobre del 2020, In assenza di forme pensionistiche integrative collettive di riferimento, il datore di lavoro doveva trasferire il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita appositamente presso l'INPS (FONDINPS) (art. 9 del D.lgs. 252/2005);

Chi ha una posizione aperta presso FONDINPS vedrà trasferito il proprio montante presso la sezione più prudente di COMETA

(art. 6 del D.lgs. 252/2005) Fondi Negoziali

I fondi affidano le proprie risorse attraverso convenzioni raggiunte secondo pubblica offerta con:

- **Gestori autorizzati** secondo le norme del TUF (D.Lgs 24/2/98 N°58)
- **Imprese assicurative** di cui al DL 7/9/2005 N° 209 mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita.
- **convenzioni con società di gestione del risparmio**, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni,
- **Investimenti diretti** (azioni, fondi comuni, OICR)

Secondo i limiti stabiliti dalla legge (DM 166 del 2014)

Le modalità di investimento – Fondi Preesistenti

- **in forma diretta** (azioni, fondi comuni, OICR)
- **mediante convenzioni** – il fondo pensione affida il compito di gestire le risorse a intermediari professionali specializzati (banche, imprese di assicurazione, società di investimento mobiliare, società di gestione del risparmio) con i quali stipula apposite convenzioni;
- **mediante la stipula di contratti assicurativi** di ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana), di ramo III (unit linked) e di ramo V (operazioni di capitalizzazione) del Codice delle assicurazioni private (Fondi Preesistenti)

Secondo i limiti stabiliti dalla legge (DM 166 del 2014)

Le modalità di investimento – i comparti

Le linee di investimento sono classificate in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e sono riconducibili a diverse categorie.

- **Garantite** (offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi, ad esempio, al Momento del pensionamento); **PROBLEMATICHE APERTE**
- **Obbligazionarie pure o miste** (investono solo o prevalentemente in obbligazioni);
- **Bilanciate** (investono tendenzialmente in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale);
- **Azionarie** (investono principalmente in azioni).

Una linea garantita è obbligatoria per raccogliere i flussi di TFR di coloro che aderiscono in forma “tacita”.

Le risorse in gestione – il Depositario (art.7 D.Lgs 252)

Le risorse di Fondi sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore che:

- Mantiene in custodia gli strumenti finanziari
- Garantisce la registrazione degli investimenti in conti separati intestati al Fondo
- Gestisce gli ordini impartiti dal fondo o dal gestore verificandone la rispondenza normativa
- Determina sulla base delle proprie verifiche il «valore quota» delle risorse affidate

L'incarico di depositario deve essere affidato attraverso una selezione pubblica (gara) ad una banca spesso specializzata

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – LE PRESTAZIONI

Prestazioni (art. 11 del D.lgs. 252/2005)

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, **con almeno cinque anni di partecipazione** alle Forme pensionistiche complementari.

- Prestazioni in Capitale
- Erogazione della Rendita
- RITA
- Anticipazioni

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – LE PRESTAZIONI

Prestazione in capitale

- massimo del 50% del montante accumulato (nuovi iscritti)
- Se la conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulta inferiore alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2022 di Eu.6.085,43) la prestazione può essere erogata interamente in capitale.
- I lavoratori iscritti prima del 29 aprile 1993 a una forma pensionistica istituita già alla data del 15 novembre 1992 possono richiedere la liquidazione dell'intera prestazione in capitale. (vecchi iscritti)

**NON VI E' OBBLIGO DI RISCATTO AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO
ESSENDO POSSIBILE DIFFERIRE LA PRESTAZIONE MANTENENDO LA
POSIZIONE AL FONDO A TITOLO DI INVESTIMENTO**

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – LE PRESTAZIONI

Erogazione della rendita

Una volta maturati i requisiti per la pensione obbligatoria la **rendita** viene calcolata in base all'età e al capitale accumulato (coefficiente trasformazione)

La rendita può essere anche

•reversibile.

•con restituzione del montante residuale,

Se manca l'indicazione di un beneficiario, l'erogazione della rendita termina nel momento del decesso dell'aderente.

In caso di decesso dell'aderente prima del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la sua posizione individuale è riscattata dai beneficiari designati oppure dagli eredi se non sono stati designati altri beneficiari. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – LE PRESTAZIONI

RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Inserita dalla Legge di bilancio 2018 consiste nella possibilità di ricevere in modo frazionato tutta o parte della posizione individuale fino al conseguimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.

Condizioni:

- maturare i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa con al momento della richiesta, un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza
- Oppure essere inoccupati da più di 24 mesi, maturando i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi

con almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Anticipazioni

Gli Statuti dei Fondi regolano le modalità di accesso alle anticipazioni nell'ambito delle previsioni di Legge.

- **nella misura del 75% della posizione maturata.** per eventuali spese sanitarie, per l'acquisto della prima casa per sé o i figli e per la realizzazione degli interventi ristrutturazione previsti dalla Legge.
- **per altre cause, senza motivazione, nel limite del 30% della posizione maturata.**

Il “vecchio iscritto” alla previdenza complementare è colui che, al 28 aprile 1993, data dell’ entrata in vigore del Decreto Legislativo 252 era già iscritto ad un Fondo pensione.

- Lo *status* di vecchio iscritto **si perde** se si riscatta la propria posizione. Dopo il riscatto si decidesse di procedere con una nuova iscrizione ad altro Fondo pensione, si verrebbe considerati come nuovi iscritti e il calcolo degli anni di appartenenza alla previdenza integrativa ripartirebbe da capo.
- La qualifica di vecchio iscritto **si mantiene** invece nel caso di Trasferimento della propria posizione ad un altro Fondo pensione. Con il trasferimento, infatti, il percorso previdenziale non subisce interruzioni.

La Prestazione complementare del vecchio iscritto

- **100% in forma di rendita**
- **50% in rendita e al 50% in capitale.**

In questo secondo caso, sulla parte maturata dopo il 2007 del montante liquidato, si applica il regime fiscale entrato in vigore il 1° gennaio 2007. (aliquota del 15%, che dal 16°anno di iscrizione si riduce ogni anno di 0,3%, fino ad arrivare ad un' aliquota del 9% (che si raggiunge dopo 35 anni di iscrizione).

- **100% in forma di capitale**

In questo caso, però, su tutta la somma accumulata si applicherà il regime fiscale valido fino 31/12/2006, meno vantaggioso rispetto a quello introdotto dal 2007.

La tassazione - Modello ETT

Nel nostro Paese vige il metodo denominato **ETT** dove la tassazione differisce tra le tre fasi di

- Raccolta dei contributi
- Rendimento del capitale accumulato
- Erogazione delle prestazioni

Ciò significa che sarà esente da tassazione la raccolta dei contributi versati al fondo, nei limiti di importo stabiliti dalla legge, tassato il rendimento nelle fasi di accumulazione e tassate le prestazioni (in capitale, rendita o anticipazioni)

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – IL FISCO

La tassazione - accumulo

- Contributi deducibili fino al limite di 5.164,57 euro (datore e lavoratore)
 - lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione Euro 7.746,86
- E' esclusa dalla deduzione la quota del TFR.

La fase di accumulo si può quindi considerare Esente.

I rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all'imposta del 20%,

Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli simili, la tassazione è fissata al 12,5%.

I rendimenti sono quindi Tassati

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – IL FISCO

La tassazione – Prestazioni in capitale

Le prestazioni in capitale sono tassate avendo a riferimento le norme in vigore al momento in cui si è verificato l'accumulo, cioè:

- Tassazione del montante maturato fino al 31/12/2000
- Tassazione dei montanti dal 1/1/2001 – 31/12/2006
- Tassazione dal 1/1/2007 (aliquota del 15%, che dal 16°anno di iscrizione si riduce ogni anno di 0,3%, fino ad arrivare ad un' aliquota del 9% (che si raggiunge dopo 35 anni di iscrizione)

Alcune norme distinguono tra le fattispecie di Vecchi e nuovi iscritti

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – IL FISCO

La tassazione – Prestazioni in Rendita e RITA

La rendita

tassazione sostitutiva quindi non va inserita nel 730.

Non fa cumulo con altri redditi, compresa la pensione INPS.

la RITA

aliquota del 15%, che dal 16°anno di iscrizione si riduce ogni anno di 0,3%, fino ad arrivare ad un' aliquota del 9% (che si raggiunge dopo 35 anni di iscrizione)

Il calcolo vale per tutto il montante accumulato a prescindere dai periodi di riferimento.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – ORGANI DEI FONDI PENSIONE

Gli organi dei fondi pensione sono disciplinati dall'art 5 del Dlgs
252/05

- Assemblea generale
- Assemblea dei delegati
- Consiglio di Amministrazione
- Collegio sindacale
- Direttore Generale

Le disposizioni statutarie, secondo quanto previsto dalle Legge e dagli **schemi di Statuto obbligatori da adottare in base alle norme COVIP**, definiscono le competenze ed il numero dei componenti gli organismi sempre in misura paritetica tra le fonti Istitutive (datori di lavoro – lavoratori iscritti)

**Nei fondi pensione aperti ed in quelli interni al bilancio è previsto un
ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA**

Le Funzioni Fondamentali

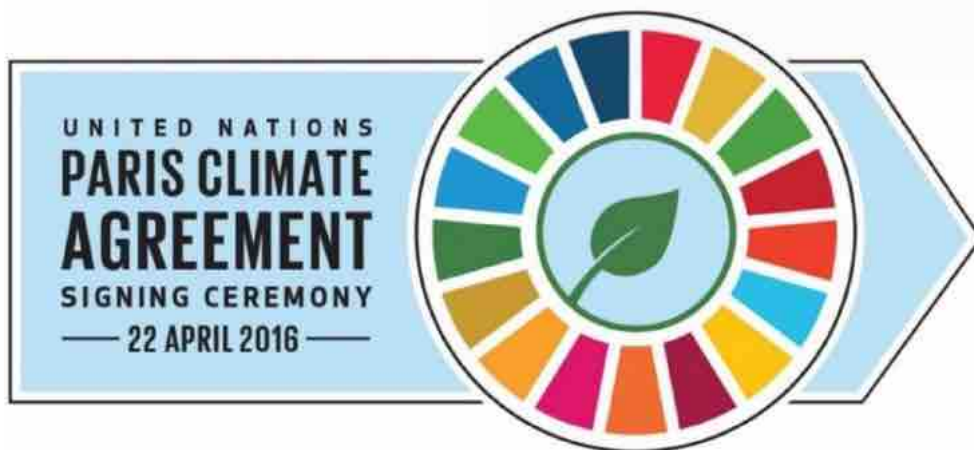
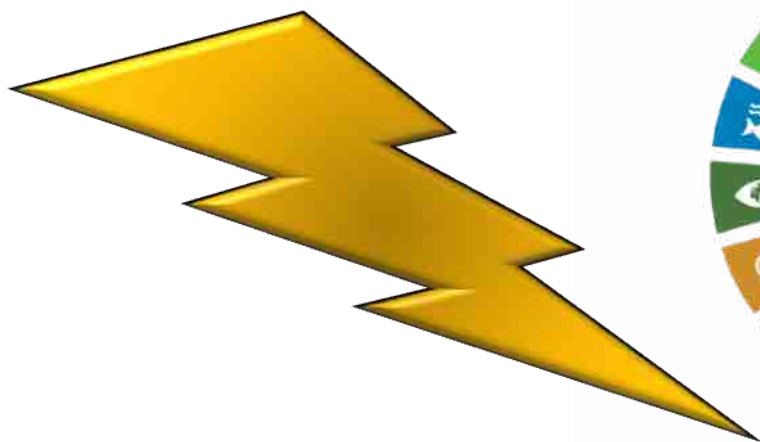
introdotte con il Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147
(attuativo della Direttiva Europea 2016/2341 c.d. IORP II)

- **Funzione di Gestione del rischio** (“Risk management”)
- **Funzione di revisione interna**, o l’Audit interno (“Internal Audit)
- **Funzione Attuariale** (ove i fondi erogano direttamente rendite)

I fondi erano chiamati ad adeguarsi a tali prescrizioni entro e non oltre
il 31 dicembre 2020.

**I FONDI PENSIONE SI CONFIGURANO QUINDI CON PRESIDI COMPITI E
PREROGATIVE ASSIMILABILI AGLI ALTRI OPERATORI FINANZIARI**

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – LE SFIDE DELLA SOSTENIBILITA'



Source: United Nations



LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – AGENDA 2030

Agenda 2030



Trasformare il mondo - Piano di azione per lo sviluppo sostenibile

Adozione

Assemblea generale del 25 settembre 2015.

Approvata dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite in occasione 75esimo anniversario ONU

Validità

Obiettivo (preambolo)

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – AGENDA 2030



OBIETTIVO 1:
porre fine alla povertà in tutte le sue forme ovunque.



OBIETTIVO 2:
porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l'agricoltura sostenibile.



OBIETTIVO 3:
assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.



OBIETTIVO 4:
fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.



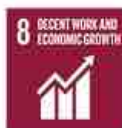
OBIETTIVO 5:
raggiungere l'uguaglianza di genere e rafforzare la condizione sociale di tutte le donne e ragazze.



OBIETTIVO 6:
garantire a tutti la disponibilità dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie.



OBIETTIVO 7:
assicurare a tutti l'accesso ai sistemi di energia economici, sostenibili e moderni.



OBIETTIVO 8:
incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione ed un lavoro dignitoso per tutti.



OBIETTIVO 9:
costruire un'infrastruttura resiliente, promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.



OBIETTIVO 10:
ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni.



OBIETTIVO 11:
rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.



OBIETTIVO 12:
garantire modelli sostenibili di produzione e consumo.



OBIETTIVO 13:
adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze.



OBIETTIVO 14:
conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.



OBIETTIVO 15:
favorire l'ecosistema terrestre e la biodiversità, gestire le foreste, contrastare il degrado del terreno.



OBIETTIVO 16:
promuovere società pacifiche per lo sviluppo sostenibile.



OBIETTIVO 17:
rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
17 GOALS TO TRANSFORM OUR WORLD

Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici



- Accordo siglato al termine della Conferenza sul clima (COP 21) tenutasi a fine 2015 a Parigi
- È un accordo vincolante che impegna tutti i Paesi (industrializzati e in via di Sviluppo) a ridurre le proprie emissioni di gas serra
- È entrato in vigore il 4 novembre 2016 dopo che è stato ratificato da almeno 55 paesi che rappresentano almeno il 55% delle emissioni inquinanti.
- L'UE ha formalmente ratificato l'accordo il 5 ottobre 2016
- Si basa per la prima volta su principi comuni validi per tutti i Paesi
- Si inserisce nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Convenzione sul clima, UNFCCC)

Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici



- obiettivi per una riduzione progressiva delle emissioni globali di gas serra
- Impegno a mantenere l'aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C come obiettivo a lungo termine
- limitare l'aumento a 1,5°C, in modo da ridurre in misura significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici
- Fare in modo che le emissioni globali raggiungano il livello minimo al più presto possibile, pur riconoscendo che per i paesi in via di sviluppo occorrerà più tempo
- Conseguire rapide riduzioni successivamente secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili, in modo da raggiungere un equilibrio tra emissioni e assorbimenti nella seconda metà del secolo

Direttiva (UE) 2017/828, Shareholder Rights Directive (SRD II) del 17 maggio 2017

- Impegno a lungo termine degli azionisti - prassi di engagement.
- obblighi di comunicazione pubblica rispetto alle scelte di “impegno” degli investitori istituzionali

Direttiva (UE) 2016/2341 (IORP II) così come è stata recepita nel nostro ordinamento dal Dlgs n. 147/2018

- impone ai fondi pensione di prendere in considerazione le tematiche ESG declinandole soprattutto dal punto di vista della gestione dei rischi

LE ISTITUZIONI EUROPEE INDIRIZZANO GLI STATI E LE ISTITUZIONI FINANZIARIE VERSO SCELTE SOSTENIBILI

Regolamento (UE) 2019/2088 “Sustainability-Related Disclosure in the Financial Services” (SFDR)

-Impone regole e obblighi di informativa circa la modalità di gestione dei rischi ESG e il modo in cui vengono presi in considerazione gli impatti negativi delle politiche di investimento su ambiente e temi sociali.

-Gli articoli all'interno dell'SFDR dell'UE (6/7, **8 e 9**) mirano a classificare e classificare i prodotti finanziari correlati. Sono disponibili due principali categorie di prodotti per gli investimenti sostenibili (SI):

- **Obblighi informativi più snelli prodotti (art. 6)**
- **Prodotti con “caratteristiche ESG” (Articolo 8)**
- **Prodotti con obiettivo “investimento sostenibile” (Articolo**

9)

Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 “relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (Tassonomia EU).

Stabilisce una **tassonomia** di ciò che può considerarsi ESG e, cosa più importante, un obbligo di rendicontazione della quota di portafoglio composta da strumenti di imprese o emittenti che rispettano i criteri ESG.

Un altro obiettivo della tassonomia dell'UE è fornire sicurezza agli investitori che tengono conto delle misure di sostenibilità nei loro portafogli.

Con questo nuovo regolamento, non ci sarà spazio per il cd «greenwashing» e aiuterà gli investitori a allocare i propri investimenti per facilitare una transizione sostenibile.

Quali norme/comportamenti i Fondi adottano?

Direttiva (UE) 2017/828, Shareholder Rights Directive (SRD II)

gli investitori debbono illustrare quale politica di impegno adottano nei confronti degli emittenti secondo i principi del

Comply

ovvero dell'adeguamento alla normativa attraverso comportamenti attivi

Explain

Ovvero di illustrare le motivazioni per le quali non si è deciso di essere "comply"

**OGGI I FONDI PENSIONE SONO ORIENTATI IN MAGGIORANZA AD
ADOTTARE UN ATTEGGIAMENTO EXPLAIN**

I PRINCIPI PRI



Principio 1 - Noi incorporeremo i temi ESG nel processo di investimento e in quello decisionale

Principio 2 - Noi saremo degli investitori attivi e incorporeremo i temi ESG nei processi e nelle pratiche di impegno societario

Principio 3 - Noi perseguiremo una adeguata trasparenza informativa sull'impatto sui fattori ESG delle entità sui cui investiamo

Principio 4 - Noi ci faremo promotori dell'accettazione e della implementazione di questi principi all'interno dell'industria finanziaria

Principio 5 - Noi lavoreremo assieme per migliorare l'efficacia nell'implementazione di questi principi

Principio 6 - Noi ci impegnano a documentare le nostre attività e i progressi nell'implementazione dei principi

MOLTI FONDI ADOTTANO VOLONTARIAMENTE DI ADERIRE



Forum per la
Finanza Sostenibile

Il Forum per la Finanza Sostenibile è un'associazione non profit nata nel 2001.

La base associativa è *multi-stakeholder*: ne fanno parte operatori

finanziari ed altre organizzazioni interessate all'impatto ambientale e sociale degli investimenti.

Ne fanno parte 138 soci (15/05/22) tra cui associazioni di categoria, istituzioni finanziarie, fondi pensione, sindacati (CGIL)

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – QUALCHE RIFLESSIONE

- | *Il famoso «Il Pilastro» regge il futuro? Darà risposte?*
- | *Problemi aperti (es Garantito e TFR, Anticipazioni e 30%, RITA, ecc) progetto adesioni; evasione contributi; riapertura semestre silenzio/assenso*
- | *Occorre una fiscalità vantaggiosa per gli investimenti dei FP e sulle prestazioni (da ETT ad EET ?)*
- | *Occorre promuovere l'adesione alla Previdenza Complementare in particolare tra i giovani*

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – QUALCHE RIFLESSIONE

- | *Gli investitori Istituzionali ed i Fondi Pensione in particolare avranno un ruolo sempre più centrale nello sviluppo sostenibile. Attraverso le masse gestite con obiettivi di medio/lungo periodo possono sincronizzare le risorse con i piani di sostenibilità.*
- | *I FP debbono fare “sistema” per determinare, attraverso le loro scelte, una sempre più diffusa implementazione ESG nelle politiche delle imprese (ma anche degli Stati)*
- | *L'attenzione dei Regolatori ai temi ESG è forte ed in crescita e la normativa in costante evoluzione. Occorre porre massima attenzione a non cadere nel cd. “Green Washing”*



GRAZIE PER L'ATTENZIONE